

Il personale docente delle università italiane è composto complessivamente da circa 85.000 unità, di cui circa il 30% rappresentato da docenti a contratto (a.a.2002/03) (Tab. IA. 5).

I docenti di ruolo nel 2003/2004 hanno superato le 58.000 unità e sono aumentati negli ultimi 6 anni di circa il 15 per cento.

Questo aumento non ha modificato sostanzialmente la composizione per fascia. I docenti restano grossomodo equidistribuiti tra ordinari, associati e ricercatori, con una leggera prevalenza di questi ultimi (37,8%) rispetto agli altri (31% per associati e ordinari). Le donne costituiscono il 31,2 per cento.

La quasi totalità dei docenti di ruolo (95,4%) presta servizio negli atenei statali.

Conseguenza della maggiore autonomia di cui dispongono gli atenei è anche la rilevante presenza di docenti a contratto che rappresentano oltre il 30% del totale.

Tabella IA.5. – DOCENTI UNIVERSITARI PER QUALIFICA - A.A 1998/99 -2004/05 (valori assoluti, composizione e variazione percentuale)

ANNI	DOCENTI DI RUOLO									DOCENTI A CONTRATTO (c)	
	TOTALE		per 100 docenti in totale			variazioni sull'anno precedente				TOTALE	(a contratto 100 docenti in totale)
	Valori assoluti	% donne per 100 docenti	Ordinari	Associati (a)	Ricercatori (b)	TOTALE	Ordinari	Associati (a)	Ricercatori (b)		
1998/99	50.793	27,6	26,4	31,1	42,5	-	-	-0,2	0,3	20.175	28,4
1999/00	51.865	28,4	24,9	35,0	40,1	2,1	-3,6	14,9	-3,7	20.806	28,6
2000/01	53.235	27,6	28,2	32,6	39,2	2,6	16,4	-4,3	0,2	23.363	30,5
2001/02	56.062	29,8	30,1	32,1	37,8	5,3	12,4	3,5	1,7	20.848	27,1
2002/03	58.645	30,6	30,9	31,7	37,4	4,6	7,3	3,5	3,4	26.225	30,9
2003/04	57.522	30,8	31,2	31,6	37,2	-1,9	-1,0	-2,2	-2,4	-	-
2004/05:	58.317	31,2	31,0	31,2	37,8	1,4	0,7	-	-2,4	-	-
di cui											
atenei statali	55.647	31,3	31,2	31,2	37,6	1,2	0,4	-0,2	3,2	-	-
atenei non statali	2.670	30,6	26,8	30,3	42,9	4,4	6,7	3,9	3,4	-	-
(a) Sono compresi gli incaricati.											
(b) Sono compresi gli assistenti in ruolo ad esaurimento.											
(c) Sono compresi gli incaricati esterni, incaricati interni provenienti da altre università, lettori, esperti e collaboratori linguistici.											

(a) Sono compresi gli incaricati.

(b) Sono compresi gli assistenti in ruolo ad esaurimento.

(c) Sono compresi gli incaricati esterni, incaricati interni provenienti da altre università, lettori, esperti e collaboratori linguistici.

Fonte: Per i docenti di ruolo, elaborazioni DG studi e programmazione su banche dati MIUR; per i docenti a contratto: MIUR - DG studi e programmazione.

I docenti di ruolo hanno un'età piuttosto elevata, infatti oltre la metà di loro (il 57,5%) supera i 50 anni (Tab IA.6.). Gli ordinari sono i più anziani: tra questi circa l'84% ha più di 50 anni, la quota scende a 58,3% tra gli associati e, pur riducendosi, si mantiene comunque elevata anche tra i ricercatori, più di un terzo dei quali (34,9%) è ultra50enne.

Tabella IA.6 – DOCENTI UNIVERSITARI DI RUOLO PER CLASSE DI ETÀ E QUALIFICA - A.A. 2004/05 (per 100 docenti della stessa qualifica)

CLASSI DI ETÀ	TOTALE	Ordinari	Associati (a)	Ricercatori (b)
fino a 34 anni	4,5	-	1,0	11,0
35 - 44	24,7	6,3	24,5	40,0
45 - 49	13,3	9,5	16,1	14,1
50 - 54	14,5	14,0	15,5	14,1
55 - 59	20,0	24,9	21,2	14,9
60 - 64	13,1	22,5	13,6	4,9
65 anni e più	9,9	22,7	8,0	1,0
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono compresi gli incaricati.

(b) Sono compresi gli assistenti in ruolo ad esaurimento.

Fonte: Elaborazioni DG studi e programmazione su banche dati MIUR.

Della stessa elevata consistenza dei docenti è il personale tecnico amministrativo di ruolo che raggiunge quasi 57.500 unità. In questa categoria le donne sono circa il 53,7%, percentuale più elevata che tra i docenti (Tab IA 7.).

Tabella IA.7. – PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI RUOLO PER AREA FUNZIONALE AL 31/12/2004

AREA FUNZIONALE	Personale di ruolo			Contratti di lavoro subordinato			Altre tipologie		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
Dirigenza amministrativa	195	78	273	106	43	149	1	-	1
Amministrativa ed Amministrativa-gestionale	7.102	16.291	23.393	686	2.053	2.739	349	678	1.027
Biblioteche	1.183	2.412	3.595	49	221	270	14	51	65
Servizi generali e tecnici	3.744	2.647	6.391	157	439	596	69	58	127
Socio sanitaria, Medico-odontoiatrica e Socio sanitaria	3.602	4.699	8.301	23	56	79	24	35	59
Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati	10.676	4.800	15.476	905	739	1.644	323	270	593
Area non individuata	20	38	58	968	1.044	2.012	2.264	2.217	4.481
TOTALE	26.522	30.965	57.487	2.894	4.595	7.489	3.044	3.309	6.353

Fonte: MIUR, elaborazioni D.G. studi e programmazione.

A questo contingente di ruolo vanno aggiunti circa 7.500 tecnici-amministrativi con contratto a tempo determinato ed oltre 6.300 che godono di altre tipologie contrattuali.

Nel 2004 la consistenza del personale docente impiegato con diverse posizioni giuridiche nel sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) superava le 8.850 unità (Tab IA 8.), con un incremento del 12,1% rispetto all'a.a.1999/2000. La presenza delle donne risulta costantemente in crescita e oggi rappresenta una quota del 33,5 per cento.

La tipologia contrattuale di impiego prevalente è quella del tempo indeterminato e si attesta intorno all'81% dei contratti stipulati.

Il personale non docente dell'AFAM ammonta complessivamente a 2.364 unità, di cui oltre il 67% rappresentato da donne il cui peso è costantemente aumentato.

La percentuale dei contratti a tempo indeterminato in questa categoria di personale mostra una tendenza alla diminuzione (dal 100% dell'a.a.1999/2000 al 54,3% dell'a.a. 2004/2005) a vantaggio di quelli a tempo determinato (45,7% nell'ultimo anno).

Tabella IA.8. – AFAM - PERSONALE PER SESSO, TIPO DI QUALIFICA E DI CONTRATTO - ANNI 1999-2000, 2004-2005 (valori assoluti e variazioni percentuali)

ANNI	PERSONALE DOCENTE (a)						PERSONALE NON DOCENTE					
	Valore assoluto	Variaz. % sull'anno precedente	Per 100 docenti				Valore assoluto	Variaz. % sull'anno precedente	Per 100 non docenti			
			Donne	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Altro			Donne	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Altro
1999/2000	7.899	-	32,4	82,9	17,1	-	1.843	-	61,0	100,0	-	-
2000/2001	7.860	-0,5	32,7	80,4	19,6	-	2.080	12,9	61,8	71,7	28,3	-
2001/2002	8.180	4,1	32,9	83,9	13,3	2,8	2.197	5,6	63,5	64,3	32,3	3,4
2002/2003	8.686	6,2	33,1	84,2	9,3	6,5	2.362	7,5	65,5	59,3	36,2	4,5
2003/2004	8.564	-1,4	33,3	83,7	11,7	4,6	2.337	-1,1	66,9	56,7	39,9	3,4
2004/2005	8.852	3,4	33,5	80,8	11,7	-	2.364	1,2	67,2	54,3	45,7	-

(a) Il Personale docente comprende diverse qualifiche variabili da istituto a istituto: docenti, assistenti, bibliotecari, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori, assistenti educatrici di danza.

Fonte: MIUR - D.G. Studi e programmazione.

VI - LA PROTEZIONE SOCIALE

6.1 - SETTORE PREVIDENZIALE IN COMPLESSO

In questa sezione viene presentata un'analisi statistico-economica dei dati, desunti dai questionari ottenuti in risposta dagli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e relativi agli esercizi 2004 (dati di bilancio consuntivo) e 2005 (dati di preventivo aggiornato o preconsuntivo). I prospetti di questo volume mostrano un quadro sintetico del settore previdenziale mentre i dati statistici e contabili, per singola gestione e condizione dell'assicurato, sono riportati nel volume III "Appendice Statistica".

La normativa di seguito citata comprende i provvedimenti legislativi di carattere generale riguardanti gli Enti previdenziali, emanati nel corso del 2005 o aventi, comunque, effetti su tale esercizio.

Ha continuato a produrre i suoi effetti nel 2005 la Legge Delega 23 agosto 2004, n.243 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria", i cui obiettivi principali sono innalzare l'età media al pensionamento e dare impulso alla previdenza complementare. La legge ha introdotto numerose novità in materia di previdenza obbligatoria e complementare riguardanti:

- l'incentivazione della prosecuzione dell'attività lavorativa per il periodo 2004-2007. In particolare, fino al 2007 per coloro che possiedono i requisiti per la pensione di anzianità sarà possibile rimanere al lavoro optando per l'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali che verranno percepiti direttamente in busta paga ed esentati dalla tassazione (cosiddetto superbonus);

- la modifica dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento a partire dal 2008. Dal 1 gennaio 2008 sarà possibile, infatti, pensionarsi con 60 anni di età (61 per gli autonomi) e con almeno 35 anni di contributi o senza vincoli di età se si sono maturati 40 anni di anzianità contributiva. Il requisito anagrafico sarà di 61 anni (62 per gli autonomi) dal 2010 e ulteriormente innalzato di un anno dal 2014, a meno che si accerti il conseguimento di risparmi superiori alle previsioni e, comunque, equivalenti a quelli che possono derivare da ulteriori aumenti dell'età pensionabile. Per le lavoratrici rimane la possibilità di pensionarsi con i vecchi requisiti, ma solo se optano per il metodo di calcolo contributivo della pensione. In aggiunta, sempre nel 2008, il numero delle finestre (ovvero delle date in corrispondenza delle quali è possibile far decorre il trattamento pensionistico) passa da quattro a due (1 gennaio e 1 luglio);

- la destinazione delle quote di TFR maturando ai fondi pensione a meno che il lavoratore non dichiari esplicitamente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione, la volontà di lasciarlo presso l'azienda (meccanismo del silenzio-assenso).

Tra le misure previste si ricordano, inoltre: la certificazione del diritto alla pensione per chi matura i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 2007; l'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente ed autonomo; la revisione del principio di totalizzazione dei periodi assicurativi; un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni di importo elevato superiore a 25 volte l'importo di cui all'art.38, comma 1, della Legge n.448/2001 rivalutato annualmente (516,46 euro mensili) per tredici mensilità.

Per l'attuazione degli obiettivi della riforma sono stati emanati i seguenti decreti:

– il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero dell'Economia e delle Finanze, “Incentivi al posticipo del pensionamento” del 6 ottobre 2004, che ha stabilito i criteri per l'applicazione dell'art.1, commi 12, 13, 14 e 15 della citata Legge n.243/2004, relativi alla possibilità riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati che abbiano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità, di rinunciare all'accredito contributivo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria. In conseguenza di tale rinuncia viene meno anche per il datore di lavoro l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi. L'importo complessivo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore ed è esente da IRPEF.

– La suddetta facoltà può essere esercitata dal lavoratore al raggiungimento dei requisiti richiesti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007;

– il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 febbraio 2005 che, ai sensi dell'art. 1, c. 23, della Legge n.243/2004, ha istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale”.

– Scopo di tale casellario è quello di curare la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti:

a) al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - INPS -, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

Al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi è previsto, inoltre, che tale casellario contenga anche le informazioni relative:

a) alle assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38;

b) ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) alle minorazioni o alle malattie trasmesse da istituzioni pubbliche o private che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi.

– il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.1, comma 1, lettera c) della legge-delega, disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, compresi quelli gestiti da enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n.509/1994 e n. 103/1996. Tale decreto entrerà in vigore il 1 gennaio 2008, salvo per alcune disposizioni (articolo 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) già operative dal 14 dicembre 2005, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale n.289/2005.

Si tratta, in particolare: del finanziamento della COVIP, della vigilanza delle forme pensionistiche complementari, dei compiti della COVIP e della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Entro sei mesi dal 13 dicembre 2005 la COVIP deve emanare direttive a tutte le forme pensionistiche sulla base dei contenuti di tale decreto.

In materia di vigilanza il decreto ha previsto la creazione di un sistema unificato ed omogeneo di vigilanza su tutto il sistema della previdenza complementare, indipendentemente dai soggetti operatori nel mercato delle forme pensionistiche. Nello specifico, l’art.1, comma 2, lett. h), punto 1 attribuisce “l’esercizio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di direttive generali in materia”.

Viene istituita presso l’INPS la forma pensionistica complementare a contribuzione definita, prevista dall’art. 1, c. 2, della legge n. 243/2004, alla quale confluiscono le quote di TFR maturando, in seguito ad assenso tacito del lavoratore, qualora il datore di lavoro non possa trasferirle ad altra forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi anche territoriali.

– il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, in attuazione della delega conferita dall’art.1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o) della legge delega: “Totalizzazione dei periodi assicurativi”.

Il decreto legislativo, abrogando le disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e nel successivo decreto di attuazione 7 febbraio 2003, n.57, detta, tra l’altro, una nuova disciplina della totalizzazione.

Tale istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2006, consente al lavoratore (dipendente, autonomo, libero professionista, co.co.co o a progetto) non titolare di alcun trattamento pensionistico, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di ricomporre, gratuitamente, i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

In merito, poi, agli oneri conseguenti a minori entrate contributive, per quei soggetti che optano per la totalizzazione e la restituzione delle somme già versate a titolo di ricongiunzione, e ad un incremento della spesa pensionistica a seguito di cumulo dei periodi assicurativi, quantificati in complessivi 186 milioni di euro a decorrere dal 2006, l’art.8 del decreto detta specifiche disposizioni di copertura finanziaria.

Il lavoratore può, ora, totalizzare ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità a condizione che:

- non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo;
- i periodi da cumulare non siano coincidenti e di durata non inferiore ai sei anni (periodi inferiori potranno, comunque, essere recuperati attraverso la ricongiunzione onerosa);
- abbia almeno 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni di età;
- abbia almeno 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica;
- sussistano tutti gli altri requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso al pensionamento.

Ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di avere acquisito il titolo di pensionato, il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti richiesti nella gestione pensionistica in cui lo stesso era iscritto al verificarsi dell'evento (invalidità assoluta e permanente o morte).

La possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di ricongiunzione, maggiorate degli interessi legali, è prevista, a domanda dell'interessato e a condizione che il recesso sia esercitato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le gestioni interessate, per la parte di loro competenza, determinano il trattamento pro-quota con regole diverse, ma il pagamento è unico ed è effettuato dall'INPS, che stipula apposite convenzioni con gli enti.

Diverso è il sistema di determinazione del trattamento pro-quota a seconda degli enti previdenziali.

Gli enti di diritto pubblico calcolano il trattamento in base ai meccanismi del decreto legislativo n.180/1997 (sistema contributivo secco); gli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n.509/1994, adottano il sistema contributivo seguendo la formula di calcolo riportata nell'allegato 1 del decreto e applicando i parametri indicati ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, mentre gli enti privati, costituiti ai sensi del D.Lgs. n.103/1996, determinano la loro quota secondo il sistema vigente nei singoli ordinamenti.

La domanda di totalizzazione deve essere presentata all'ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi ed il trattamento pensionistico (unico) è soggetto a rivalutazione e viene integrato al trattamento minimo con onere a carico dell'ente che paga la quota di importo maggiore.

Per scadenza dei termini previsti dalla legge delega, due importanti capitoli: la progressiva eliminazione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro ed il riordino degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, che aveva l'obiettivo di migliorarne l'efficienza e ridurre i costi di gestione, non hanno avuto seguito.

Meritano, inoltre, di essere qui di seguito citati:

– il Decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 “Interventi urgenti nel settore agroalimentare” che reca interventi diretti a fronteggiare le situazioni di crisi del mercato agricolo e dispone, tra l'altro, misure in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

– il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

Nell'art. 3 del decreto, viene modificato, a decorrere dal 1 ottobre 2006, l'attuale sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante una società, nominata "Riscossione S.p.a.", costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dalla medesima Agenzia delle entrate e dall'INPS, con un capitale iniziale di 150 milioni di euro. Compiti della società, la quale si potrà avvalere del personale dei due enti suddetti, sono non solo l'attività di riscossione ma anche l'attività di supporto per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, per conto degli enti locali e dietro incarico degli enti stessi.

All'art. 8 istituisce un Fondo di garanzia, alimentato da un contributo dello Stato e il cui funzionamento verrà regolato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e con quello delle attività produttive, per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

Inoltre, quale compensazione per i maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, riconosce, a decorrere dal 1 gennaio 2006, l'esonero, nella misura percentuale indicata nel decreto, dal versamento dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro per assegni familiari, maternità e disoccupazione.

Qualora l'esonero suddetto non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS.

Nell'art. 10 viene stabilito che l'INPS subentra nell'esercizio delle funzioni ancora esercitate dallo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per la piena operatività si dovranno attendere i decreti attuativi della Presidenza del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 11 viene disposto lo stanziamento di 160 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega in materia di totalizzazione prevista dalla legge n. 243/2004. Gli Enti previdenziali provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni della delega suddetta;

— la legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" che si compone di un unico articolo suddiviso in 612 commi. Tra le disposizioni riguardanti l'attività previdenziale meritano di essere citate:

Comma 7.

Dispone che, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le amministrazioni dello Stato non possano superare, nell'esercizio finanziario 2006, un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base con esclusioni delle spese fisse o aventi natura obbligatoria o non frazionabili in dodicesimi.

Comma 8.

Garantisce la possibilità di disporre, comunque, variazioni compensative per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio.

Commi 9, 10 e 11.

Stabiliscono che, fatti salvi i vincoli posti dalla legge n.311/2004 (finanziaria 2005), la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei, per convegni, mostre, relazioni pubbliche in genere, per l'acquisto e la manutenzione di autovetture, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (esclusi gli enti di ricerca e le università) non potrà superare, per l'anno 2006, il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Comma 22.

Prevede che, a decorrere dal secondo semestre 2006, qualora si riscontri un andamento della spesa tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità, le pubbliche amministrazioni devono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero utilizzare i relativi parametri prezzo-qualità, ridotti del 20%, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Precisa che i contratti stipulati in violazione della norma sono nulli.

Comma 23.

Dispone che la spesa pubblica per acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni non può superare la spesa media relativa al precedente triennio.

Comma 26.

Le suddette amministrazioni devono trasmettere al Ministero dell'Economia e Finanze, una comunicazione trimestrale relativa allo stato degli acquisti e vendite per finalità istituzionali o esigenze abitative.

Comma 48 e 49.

Stabilisce che gli accantonamenti relativi a minori spese per consumi intermedi a carico degli enti previdenziali, effettuati secondo quanto disposto dal decreto legge n. 194/2002 e dal decreto legge n. 168/2004, debbano essere versati, con specifica imputazione, entro il 30 giugno 2006.

È fatto divieto alle autorità vigilanti di approvare i bilanci degli enti pubblici che non abbiano espressamente dichiarato di non aver ottemperato alle precedenti disposizioni.

Comma 56.

Le somme relative a indennità, compensi e retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

Comma 57.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un triennio, le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore a quello dei contratti in esser al 30 settembre 2005, ridotti del 10 per cento.

Commi 58 e 59.

Le somme relative a indennità, compensi, gettoni retribuzioni corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati sono ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, i suddetti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10 per cento.

Commi 61 e 63.

Le pubbliche amministrazioni trasmettono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle precedenti disposizioni e sui conseguenti effetti finanziari.

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione dei precedenti commi affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, c. 44, della legge n. 449/1997.

Comma 107.

Riconosce, per l'anno 2005, alle imprese di autotrasporto per gli autisti di livello 3° e 3° super l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, tenuto conto del limite di spesa pari a 120 milioni di euro.

Comma 119.

Proroga, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001) relative alle agevolazioni fiscali e previdenziali, nel limite del 70%, riconosciute alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Commi 263-266.

Stabiliscono, per l'anno 2006, che l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lett. c), della legge n. 88/1989, e successive modificazioni, e dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, viene fissato rispettivamente in:

1) 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

2) 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trattamenti di cui al precedente capoverso, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati, per l'anno 2006, in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni indicate al precedente punto 1) e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al precedente punto 2).

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda la somma di cui al precedente punto 1), di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112/1998, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

- per l'anno 2004:

– le somme che, sulla base del bilancio consuntivo 2004, risultano trasferite alla gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989 in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

– le risorse trasferite all'INPS, accantonate presso la suddetta gestione e non utilizzate per i rispettivi scopi, per un ammontare complessivo pari a 140,31 milioni di euro;

• per l'anno 2005:

– le somme che, sulla base del bilancio consuntivo 2004, risultano trasferite alla gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989 in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie per un ammontare complessivo pari a 117,95 milioni di euro;

– le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS, ai sensi dell'art. 35, c. 3, della legge n. 448/1998, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

Comma 268.

Riconosce ai lavoratori dell'industria mineraria siciliana, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, di usufruire di condizioni più favorevoli per la determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della base pensionistica.

Comma 269.

Apporta modifiche all'art. 8 del decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, in materia di compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, prevedendo uno slittamento dal 2006 al 2008 delle disposizioni ivi contenute. In particolare, è prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da un contributo dello Stato pari a 424 mln di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e di 253 mln di euro per il 2013. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese del periodo 2008-2012 e dei relativi interessi.

Comma 273.

Dispone la copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei trattamenti economici previdenziali di malattia per i lavoratori e dei pubblici servizi di trasporto.

Commi 361 e 362.

A decorrere dal 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero del versamento dei contributi sociali relativi alle prestazioni temporanee nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Tale esonero opera prioritariamente a valere per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro per i quali la suddetta aliquota è dovuta in misura inferiore ai suddetti limiti, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali.

Comma 363.

Fissa al 30 settembre 2006 il termine del versamento stabilito dal comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289/2002 relativo alla definizione automatica, in favore delle imprese operanti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990, delle proprie posizioni per i contributi previdenziali e i premi assicurativi.

La definizione si perfeziona versando l'intero ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti, diminuito del 10%. È possibile effettuare il versamento in forma rateale in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Comma 374.

Sostituisce il comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti agli iscritti. Di conseguenza, i soggetti interessati sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.

Commi 410 e 411.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (decreto legge n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni anche senza soluzioni di continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero che mirano al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006, ovvero nei confronti delle imprese agricole interessate dall'influenza aviaria.

Inoltre, nell'ambito della suindicata disponibilità finanziaria, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, i trattamenti già concessi nel caso in cui i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.

Il comma proroga i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria al 31 dicembre 2006. Le risorse finanziarie attribuite nei casi di crisi di specifici settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma e della legge n. 311/2004 e non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa.

Comma 499.

Introduce, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004.

L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile dell'attività svolta sia ai fini dell'IRPEF che a quelli dell'IRAP. Vengono, poi, elencati tutti coloro che non sono ammessi alla suddetta operazione.

La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e di altri parametri riferibili al contribuente.

Per i periodi di imposta oggetto di programmazione per la parte dichiarata eccedente quella programmata è prevista una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote applicabili al reddito complessivo sia IRPEF che IRAP.

I contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi e la facoltà di effettuare versamenti volontari.

Comma 523.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e l'INAIL conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. Inoltre, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale anche attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo in misura non inferiore al 20% medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

Comma 594.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi con l'INPS stipulati ai sensi della legge n. 350/2003, relativi al pagamento degli indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Si segnalano, inoltre, per la particolare importanza amministrativa i seguenti provvedimenti di ricostituzione degli organi degli enti previdenziali vigilati la cui istruttoria, è stata avviata e portata a termine nel 2005:

- D.I. 20.09.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Basilicata;
- D.I. 15.03.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Calabria;
- D.I. 20.09.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Campania;
- D.I. 15.03.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Lazio;
- D.I. 20.09.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Piemonte;
- D.I. 15.03.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Puglia;
- D.I. 15.03.05 ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Veneto;
- D.M. 15.04.05 di ricostituzione del Comitato amm.re fondo pers. credito c/o INPS;
- D.M. 9/05/05 di ricostituzione del Comitato amm.re fondo parasubordinati c/o INPS;
- D.M. 8.05.05 di ricostituzione del Comitato amm.re fondo pers. assicurazioni c/o INPS;
- D.M. 9.08.05 di ricostituzione del Comitato amm.re fondo pers. aziende gas c/o INPS;
- D.M. 15.11.05 di ricostituzione del Comitato amm.re fondo pers. ferrovie c/o INPS;
- D.M. 6/05/05 di ricostituzione del comitato casellario centrale infortuni c/o INAIL;
- D.M. 17.10.05 di ricostituzione della commissione malattie professionali c/o INAIL;
- D.I. 23.06.05 di costituzione del collegio dei sindaci ENPALS;
- D.M. 7.11.05 nomina del Direttore Generale ENAPPS;
- D.M. 7.10.05 nomina Direttore Generale ENPALS;
- D.M. 7.11.05 nomina Direttore Generale IPSEMA.

Si è proceduto, inoltre, all'approvazione delle piante organiche di INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA ed ENPALS, i quali conformemente alle prescrizioni dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 hanno provveduto a ridurre i suddetti organici per un ammontare pari al 5% della spesa complessiva.

6.1.1 - Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 luglio 2005, n. 178 "Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A." viene istituito, presso l'INPS, un Fondo di solidarietà, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, avente lo scopo di sostenere, mediante interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A., processi di ristrutturazione o situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale che mirino a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità o la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il suddetto Fondo è gestito da un Comitato amministratore i cui compiti principali sono la predisposizione dei bilanci, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, la deliberazione relativa alla concessione degli interventi e dei trattamenti, la vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni assicurando la massima economicità e trasparenza.

Il Fondo provvede, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari o al finanziamento di specifici trattamenti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni ai lavoratori per il sostegno del reddito e al versamento della contribuzione ad esso correlata (legge n. 662/1996) nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Il finanziamento del Fondo viene garantito da un contributo ordinario dello 0,50% (ripartito tra datore di lavoro e lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato e da un contributo addizionale (non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile) a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni relative ai trattamenti per riduzione di orario o temporanea sospensione dell'attività lavorativa.

Un contributo straordinario, il cui importo è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, è previsto, da parte del datore di lavoro, nei casi di erogazione di assegni ai lavoratori per il sostegno del reddito.

Il decreto fissa, inoltre, i criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'azienda, i criteri e le misure delle diverse prestazioni nonché l'eventuale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Perequazione automatica delle pensioni

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 novembre 2005 "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005", determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni nella misura del 2%, per l'anno 2004 (con una differenza di 0,1% rispetto alla misura previsionale del 1,9% fissata nel D.I.

20/11/2004), a decorrere dal 1 gennaio 2005 e dell'1,7% per l'anno 2005, a decorrere dal 1 gennaio 2006 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).

L'aumento si riduce dall'1,7% all'1,530% per importi oltre 1.261,29 euro, ma inferiori a 2.102,15 euro, ed all'1,275 per importi oltre i 2.102,15 euro.

Dall'aggiornamento delle pensioni, inoltre, deriva anche il ricalcolo del contributo di solidarietà. Trattasi, in particolare, del contributo del 3% introdotto dalla legge n.350/2003 (finanziaria 2004) per la validità di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 2004, sulle pensioni d'importo superiore a 25 volte il trattamento minimo (516 euro mensili dal 1 gennaio 2002, secondo la finanziaria 2002 che, rivalutato annualmente, nel 2005 è divenuto pari a 551,35 euro).

Tabella PS. 1. – SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	ANNI	Avanzo o disavanzo (–) economico	Avanzo o disavanzo (–) patrimoniale
Trattamenti di pensione di base - IVS	{ 2004	43	-96.831
	{ 2005	-	-
Trattamenti integrativi	{ 2004	-112	4.208
	{ 2005	-	-
Trattamenti di infortunio	{ 2004	2.012	-3.640
	{ 2005	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 2. - ENTI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE IVS. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o disavanzo (–) economico	Avanzo o disavanzo (–) patrimoniale
Enti per lavoratori dipendenti privati	{ 2004	-77	-112.933
	{ 2005	-	-
- di cui INPS	{ 2004	-382	-116.866
	{ 2005	-	-
Enti per dipendenti pubblici (INPDAP)	{ 2004	-372	7.081
	{ 2005	-	-
Lavoratori autonomi	{ 2004	-1.137	-9.544
	{ 2005	-	-
Liberi professionisti	{ 2004	1.629	18.565
	{ 2005	-	-
TOTALE	{ 2004	43	-96.831
	{ 2005	-	-

N.B. Non sono stati inviati i dati dell'IPSEMA, della Cassa Ragionieri e dell'EPAP.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)

Nel corso del 2005 ha continuato a produrre i suoi effetti il Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2004 che ha stabilito le modalità di attuazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 269/2003 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

Pertanto, ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto, in determinate condizioni e per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dal 1 ottobre 2003, l'intero periodo di esposizione è moltiplicato, ai soli fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

Il decreto chiarisce, inoltre, la disciplina da applicare ai lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, per il conseguimento dei benefici previdenziali. In questo caso, secondo le previgenti disposizioni, il periodo di esposizione all'amianto va moltiplicato per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo.

Tabella PS. 3. – PRINCIPALI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	ANNI	Prestazioni erogate	Variazioni % su anno precedente	Importi erogati	Variazioni % su anno precedente
Pensioni di base	{ 2004 2005	17.962.923 -		185.610 -	
Pensioni integrative	{ 2004 2005	145.639 -		1.207 -	
Rendite di infortunio	{ 2004 2005	27.582 -		257 -	
Trattamenti di disoccupazione (a)	{ 2004 2005	133.422.000 143.291.000	7,4	2.641 3.092	17,1
- di cui Indennità di mobilità	{ 2004 2005	1.298 mesi 1.338 mesi		937 980	4,6
- di cui Lavori socialm. utili	{ 2004 2005				
C.I.G. e C.I.G.S.	{ 2004 2005	173.591.000 182.220.000	5,0	850 905	6,5
Assegni sociali	{ 2004 2005	n.d. n.d.		1.722 -	

(a) Numero giornate in migliaia.

N.B. Non sono stati inviati i dati dell'IPSEMA, della Cassa Ragionieri e dell'EPAP.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 4. — ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS (milioni di euro)

CATEGORIA DI LAVORATORI	ANNI	Assicurati	Numero di prestazioni		Importo per Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi delle prestazioni (in euro)		
			Dirette	Superstiti			Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Dirette	Superstiti	TOTALI
			(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)=(1)/[(2)+(3)]	(7)=(4)/(5)
Lavoratori dipendenti settore privato	{ 2004	13.587.837	7.674.185	3.025.515	81.502	109.097	1,27	0,75	11.558,30	6.741,59	10.196,30
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui INPS	{ 2004	12.458.093	7.527.544	2.988.529	79.140	106.287	1,18	0,74	11.457,02	6.706,78	10.107,06
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori dipendenti settore pubblico (INPDAP)	{ 2004	3.270.000	1.857.136	606.739	43.831	43.752	1,33	1,00	19.690,78	11.839,36	17.757,33
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoratori autonomi	{ 2004	7.686.871	3.615.970	951.445	17.348	30.672	1,68	0,57	7.416,18	4.052,36	6.715,46
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liberi professionisti	{ 2004	870.203	136.943	94.990	3.668	2.088	3,75	1,76	11.157,34	5.895,09	9.004,32
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	{ 2004	25.414.911	13.284.234	4.678.689	146.348	185.610	1,41	0,79	18.055,75	11.122,59	16.249,92
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.B. Non sono stati inviati i dati dell'IPSEMA, della Cassa Ragionieri e dell'EPAP.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.